



1035 / 17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Rel. Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28251-2014 proposto da:

NUOVA SCAC S.P.A., C.F. e P.I.

, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. A.

che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

COMMERCIO E FINANZA S.P.A., PILLU MASSIMILIANO;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 438/2014 della CORTE D'APPELLO DI

CAGLIARI - SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, emessa il

10/10/2014 e depositata il 20/10/2014;

Oggetto

FALLIMENTO

Ud. 21/11/2016 - CC

R.G.N. 28251/2014

Cass. 1035
Rep.

CV+CF

10026
16



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.

1. - Nuova SCAC s.p.a. impugna con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione staccata di Sassari, del 20.10.2014, che ha respinto il reclamo da esso proposto avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento.

Il curatore del fallimento della Nuova Scac s.p.a. e il creditore istante Commercio e Finanza s.p.a. non hanno spiegato difese.

Comunicata alle parti la relazione del consigliere designato, ex art. 380-bis c.p.c., non sono state depositate memorie.

2. - Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 101 e 170 c.p.c. e dell'art. 9-bis l.fall., avendo la corte del merito esclusa la nullità della sentenza di fallimento, nonostante il decreto di convocazione innanzi al Tribunale di Tempo Pausania, dopo che il Tribunale di Roma si era dichiarato incompetente per territorio sul ricorso avanzato da un creditore, fosse stato comunicato al suo indirizzo PEC, anziché presso il suo difensore nel domicilio eletto nel corso del detto procedimento.

Con il secondo motivo censura la violazione degli artt. 9-bis e 15 l.fall., avendo ritenuto il giudice di merito legittima la prosecuzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente, attraverso il ricorso alle forme previste per i procedimenti prefallimentari introdotti ex novo.

3. - I due motivi, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono infondati.

Invero, dichiarata la propria incompetenza il giudice adito nel procedimento prefallimentare, ai sensi dell'art. 9-bis l.fall. - come introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 - "dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente" e, dunque, spetta al giudice dichiarato competente dare impulso al procedimento, disponendo la comparizione delle parti nelle uniche forme prescritte dalla legge fallimentare, cioè ai sensi dell'art. 15, comma terzo, l.fall., mediante un decreto di convocazione che, a cura della cancelleria, va notificato in via telematica all'indirizzo PEC dell'imprenditore.

Non potrebbe, quindi, invocarsi l'art. 125, ultimo comma, disp.att. c.p.c. che in tema di riassunzione della causa a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice adito, impone la notifica della comparsa in riassunzione presso il domicilio eletto dalla controparte, trattandosi di una disciplina del tutto estranea al procedimento prefallimentare, ove spetta esclusivamente alla parte interessata dare impulso al processo, curando la notifica della comparsa direttamente presso il difensore delle controparti, così usufruendo della norma - all'evidenza di favore - prevista dall'art. 170 c.p.c. per le comunicazioni e le notificazioni che avvengono nel corso del processo.

W) Va concludentemente rigettato il ricorso.

4. - Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva della parte intimata. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228-Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha aggiunto il comma 1-*quater* all'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2016.

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

17 GEN. 2017



Il Funzionario Giudiziario



Il presidente

(dott. Massimo Dogliotti)

